

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 2 agosto 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. SERENA; Comune di Camerino (AVV. MARSILI) c. Possenti (AVV. SCIALOJA, CAPORALI)*.

**Medico condotto — Diritto alla stabilità — Licenziamento durante il triennio di prova — Riconferma immediata — Nullità** (L.22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica, art.16).

*E' nulla la deliberazione comunale con cui, allo scopo evidente di eludere le disposizioni della legge sul diritto dei medici condotti alla stabilità, si licenzia un medico riconfermandolo in carica per un altro triennio. (1)*

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché non ha legale fondamento la dedotta violazione dell'art.16 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, imperocché dalla semplice lettura di quello articolo risulta chiaramente che il legislatore ha voluto e per i medici chirurghi stipendiati dai Comuni stabilire un solo periodo di prova o di esperimento che voglia dirsi, il periodo triennale.

Non si contesta nè si può contestare ai Comuni la facoltà di riordinare quando e come meglio credano il servizio sanitario; non si contesta che essi abbiano la facoltà di licenziare i medici e chirurghi prima della scadenza del triennio; ma non si può nello stesso tempo revocare il dubbio che, per la tassativa ed esplicita disposizione del citato articolo 16, una volta compiuto il triennio di prova, non lo si può prorogare nè per deliberazione dei Consigli comunali, nè per volontà degli stessi sanitari.

Il Consiglio comunale di Camerino, usando dei suoi diritti incontestabili, nell'aprile del 1891 deliberò di procedere al riordinamento del servizio medico-chirurgico ed al licenziamento dei medici condotti che si trovavano in carica prima della pubblicazione della legge del 1888; ma lo stesso Consiglio comunale con l'altra deliberazione del 15 ottobre 1891 non affidò la condotta medica ad altri sanitari, ma rinominò gli stessi dottori Possenti, Marsili, Paci e Giachesi.

E' vero che dichiarò che le nomine s' intendevano fatte per un triennio dal 10 gennaio 1892 e che i vecchi esercenti dovevano (parole della deliberazione)

« interrompere il servizio col 24 dicembre 1891 e nell'assumere il nuovo espressamente dichiarare che rinunciavano di diritto e di fatto a qualsiasi prerogativa o pretesa che essi potessero pretendere per l'impiego precedente »; ma tutto ciò non poteva produrre alcun effetto giuridico, perché, compiuto il triennio di prova, il Comune non poteva prolungarlo, e i medici rinominati potevano bensì rinunciare alla nomina, non già alla stabilità che la legge concede per ragioni di ordine pubblico.

Le parole or ora riferite, con le quali si pretendeva una rinunzia illegale, dimostrano chiaramente che il Consiglio comunale, più che da una erronea interpretazione della legge, fu spinto a prendere quella deliberazione dal desiderio di eludere la legge medesima, perché non voleva dei vecchi medici, dei quali fin dall'aprile 1891 avea dichiarato doversi tener conto nel riordinamento del servizio sanitario, ma non voleva neppur riconoscere che essi, rinominati, acquistassero, per virtù di legge, la stabilità.

Se il Consiglio comunale il 15 ottobre 1891 si fosse senz'altro limitato a licenziare i vecchi medici condotti e dopo il 1° gennaio 1892 li avesse rinominati, avrebbe forse potuto dubitarsi che esso interpretava la legge nel senso che una nuova nomina possa rinnovare i vincoli contrattuali per un altro triennio; ma avendoli rinominati in quel giorno stesso in cui li licenziava e coll'obbligo di dover interrompere il servizio per soli sette giorni, dimostrò sino all'evidenza che l'unico suo proposito era quello di togliere ogni efficacia alla disposizione dell'art.16.

Né si dica che essendo stati tre dei vecchi esercenti autorizzati a prestar servizio anche per quei sette giorni, almeno per il quarto, cioè per il dottor Possenti il quale non fu autorizzato, deve ritenersi valida la deliberazione consigliare, perché a prescindere da ciò che all'udienza fu sostenuto dall'avvocato del

dottor Possenti, non si può revocare in dubbio che i quattro sanitari continuarono di fatto nello esercizio della loro professione durante i sette giorni, e sarebbe stato per lo meno strano che il Comune per soli sette giorni avesse affidato il servizio sanitario a persone diverse da quelle che lo avevano prestato nei passati anni e che per deliberazione del Consiglio comunale dovevano riassumerlo dal 1° gennaio 1892 in poi.

Erra dunque il Comune ricorrente ritenendo che sia assurdo il riunire il periodo anteriore con quello posteriore, perché vera interruzione non vi fu mai e non vi fu per le stesse deliberazioni prese dal Consiglio comunale. (*Omissis*)

Per questi motivi, rigetta, ecc.